

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BEDIZZOLE

PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N. 246

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA DEL
CAPOLUOGO".**

CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.) B27H15000930004

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 6748626659

L'anno duemilaSEDICI addì SEI del mese di DICEMBRE nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. Mariano Rainone , Segretario Generale del Comune di Bedizzole, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale del Comune di Bedizzole, sono comparsi i signori:

- Arch. Paola Visini, nata a Asola (MN) il 18.08.1968 e domiciliata per la carica a Bedizzole, Piazza Vittorio Emanuele II° n. 1, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bedizzole (C.F. 00760050179), che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza del Decreto del Sindaco n. 5 del 22.02.2016, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "stazione appaltante"

- Sig. Casella Cristian, nato a Brescia il 19.01.1984, C.F. CSLCST84A19B157Z domiciliato per la carica a Borgosatollo (BS) in via Palestrina n. 11, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale

rappresentante dell'impresa mandataria dell'associazione raggruppamento temporaneo di imprese (atto di costituzione rep. N. 109.857 del 09.11.2016) tra l'impresa edile S.E.B. di Casella Renato & C. snc con sede a Borgosatollo (BS) in via Palestrina, n. 11, C.F./ P.I. 01837290178, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia al Repertorio Economico Amministrativo al n. BS-271708 (impresa mandataria) e la società Scalmana Impianti Elettrici sas di Scalmana Massimo & C. con sede in Montirone (BS) in via Artigianale, n. 113 (impresa mandante), di cui che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "appaltatore".

Componenti della cui identità personale, potere di firma e piena capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

P R E M E S S O

CHE il presente contratto viene redatto nel rispetto dell' art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

CHE l'appaltatore ha dichiarato di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

CHE ai sensi del disposto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore e le persone indicate nel medesimo articolo hanno prodotto autocertificazione di documentazione antimafia ed hanno dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 159 del 6.9.2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

CHE l'appaltatore ha sottoscritto il protocollo di legalità.

CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 25.08.2016, esecutiva, veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di 'risanamento conservativo scuola dell'infanzia del capoluogo".

CHE con determinazione a contrattare n. 337 del 16.09.2016, è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) (il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari), fra almeno n.5 (cinque) imprese qualificate.

CHE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto del contratto sono stati appaltati, mediante procedura negoziata, all'impresa edile S.E.B. di Casella Renato & C. s.n.c. con sede a Borgosatollo (BS) in via Palestrina, n. 11, che si è offerta di eseguirli applicando il ribasso percentuale del 19,184% (diciannovevirgolacentottantaquattro per cento) sull'importo a base d'asta, come risulta dalla determinazione del responsabile del settore area tecnica n. 409 del 13.10.2016.

CHE il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno dato concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto in data 18.11.2016 del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

VISTI i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale trasmessi

dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia , afferenti ai
soggetti indicati nell'art.80 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO il D.U.R.C. On line dell'impresa edile S.E.B. di Casella Renato & C.
s.n.c. prot. n. 5168997 Inail del 25.10.2016 con scadenza validità al
22.02.2017, con cui è attestata la regolarità contributiva della ditta.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra l'arch. Paola Visini, responsabile del settore dell'area tecnica del Comune
di Bedizzole e il Sig. Casella Cristian, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. l'arch. Paola Visini, responsabile del settore dell'area tecnica del Comune
di Bedizzole, demanda ed accolla all'impresa edile S.E.B. di Casella Renato
& C. s.n.c. con sede a Borgosatollo (BS) in via Palestrina, n. 11, che accetta,
senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di 'risanamento conservativo scuola
dell'infanzia del capoluogo”;

2. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è fissato in netti presunti EURO 106.273,04 (euro
centoseimiladuecentosettantatre/04), ridotto a seguito del ribasso offerto
dall'appaltatore ed accettato dal Comune nella misura del 19,184%
(diciannovevirgolacentottantaquattro per cento) sull'importo a base d'asta di
EURO 131.500,00 (EURO centotrentunomilacinquecento/00), cui è aggiunta
la quota per la sicurezza, non soggetta a ribasso, pari a EURO 3.500,00
(euro mille/00), per un totale di EURO 109.773,04 (euro
centonovemilasettecentosettantatre/04), a cui va aggiunta l'Iva al 10% per
un totale complessivo di EURO 120.750,34 (euro

centoventimilasettecentocinquanta/34).

Detta somma viene però dichiarata sin da ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne la diminuzione, le aggiunte e le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni ed integrazioni; per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati, e depositati presso l'ufficio tecnico :

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il cronoprogramma;

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Sono altresì estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali e specificatamente nell'elenco prezzi, se non limitatamente alle eventuali varianti ammissibili.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nella lettera di invito a procedura negoziata prot. 19102 in data 19.09.2016.

Art. 3 – Termini, penali, proroghe e varianti

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 1 per mille (uno per mille) sull'importo complessivo dell'appalto per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è

imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

6. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Art. 4 – Pagamenti in acconto e saldo - interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il

suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 50.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 5 – Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 967100 in data 10.11.2016 rilasciata dalla società Elba assicurazioni S.p.A. agenzia di Galgano Spa

Milano per l'importo di €. 21.058,86 (ventunomilacinquattotto/86).

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato le seguenti assicurazioni:

1. polizza assicurativa per rischi di esecuzione (CAR) numero 966603 in data 09.11.2016 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Galgano spa Milano, come segue:

a) per le opere oggetto del contratto: € 109.773,04;

b) per le opere preesistenti: € 500.000,00;

c) per demolizioni e sgomberi : € 10.000,00;

2. polizza per responsabilità civile terzi (RCT) per un massimale di euro 500.000,00, rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Galgano spa Milano in data 09.11.2016 numero 966603.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

26. L'appaltatore sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti

di costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni ed integrazioni).

27. I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 20 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni ed integrazioni).

28. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà accertarsi, sia presso l'Ufficio Tecnico Comunale, che presso le Ditte distributrici dell'energia elettrica e del metano, della esatta collocazione degli impianti al fine di evitare manomissioni delle reti tecnologiche eventualmente interferenti con i lavori di cui al presente contratto.

Art. 7 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, formano parte integrante del presente contratto.

Art. 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Art. 10 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016.

2. L'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Art. 11 - Domicilio

Ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145, e successive modificazioni ed integrazioni, l'appaltatore elegge domicilio presso il comune di Borgosatollo in via Palestrina, n. 11.

Art. 12 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 all'appaltatore sarà corrisposto un anticipo del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei Sal secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra in ogni caso è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Art. 14 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- Casella Renato C.F. CSLRNT55T20C293L

- Casella Cristian C.F. CSLCST84A19B157Z

- Casella Gian Luca C.F. CSLGLC82M02B157C

- Baronchelli Rosanna C.F. BRNRNN59E52G407E

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: conto corrente n. 501103 CODICE IBAN IT72A08575544110000000501103 presso la Banca BCC Agrobresciano Ag. Borgosatollo.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità

Art. 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 16 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità

di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia .

Art. 17 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha dichiarato, a tale scopo, in sede di offerta, di voler subappaltare, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, i seguenti lavori: OG1 e OS3.

3. La stazione appaltante provvederà al pagamento dei subappaltatori come previsto dall'art. 105 comma 13 del D.lgs n. 50/2016 e dall'art. 49 del capitolato speciale d'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di contratto di subappalto o fornitura, la ditta appaltatrice si impegna ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore/i subappaltatori, a pena di risoluzione del contratto stesso, un'apposita clausola con la quale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 – Spese e registrazione

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

L'I.V.A. è a carico della stazione appaltante.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

Trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A., il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'imposta di bollo del presente contratto viene assolta in modalità virtuale, essendo il presente contratto registrato con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00 (euro quarantacinque/00).

Per i documenti soggetti a bollo sin dall'origine, firmati dalle parti a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositati presso l'Ufficio Segreteria, l'imposta di bollo viene assolta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 0,00 (euro ZERO/00).

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero 18 (diciotto) facciate a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario comunale rogante, letto alle parti contraenti che dichiarano di riconoscerlo conforme alla loro volontà.

Le parti, previo accertamento dell'identità personale, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni.

Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che all'art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: (firmato digitalmente)

P. LA DITTA AGGIUDICATARIA: (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE: (firmato digitalmente)